



**UNIONE MONTANA**  
**“SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI”**  
Comuni di Asiago, Eneo, Foza, Gallio, Lusiana-Conco, Roana, Rotzo  
Via Stazione 1 - 36012 Asiago (VI)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO**  
**N. 31 DEL 28-12-2019**

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE  
ALLA DATA DEL 31.12.2018, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS  
175/2016**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 11:40 presso la sede dell'Unione Montana, convocato con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio dell'Unione in Seconda convocazione, seduta Pubblica, sessione Ordinaria, con l'intervento dei Signori:

<b>Rigoni Roberto Stern</b>	<b>Assente</b>
<b>Rigoni Diego</b>	<b>Presente</b>
<b>Gatti Alessandro</b>	<b>Assente</b>
<b>Boscardin Ivo</b>	<b>Assente</b>
<b>Simi Stefania</b>	<b>Presente</b>
<b>Cerato Fabio</b>	<b>Presente</b>
<b>Oro Bruno</b>	<b>Presente</b>
<b>Oro Rudy</b>	<b>Assente</b>
<b>Dal Pozzo Gian Martino</b>	<b>Presente</b>
<b>Munari Emanuele</b>	<b>Presente</b>
<b>Lunardi Denis</b>	<b>Assente</b>
<b>Sambugaro Massimo</b>	<b>Assente</b>
<b>Corradin Antonella</b>	<b>Presente</b>
<b>Dalle Nogare Marco</b>	<b>Assente</b>
<b>Munari Francesco</b>	<b>Assente</b>
<b>Magnabosco Elisabetta</b>	<b>Presente</b>
<b>Martello Christian</b>	<b>Presente</b>
<b>Fabris Alessio</b>	<b>Presente</b>
<b>Pellizzari Aldo</b>	<b>Presente</b>
<b>Zancanaro Caterina</b>	<b>Assente</b>
<b>Dal Pozzo Giorgio</b>	<b>Assente</b>

Assume la presidenza Oro Bruno in qualità di Presidente del Consiglio, assistito dal Vice Segretario dott. Oro Sergio. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

-----  
**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA**

Illustra la proposta di delibera il Vice Segretario.

**Richiamati:**

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 190/2014 con deliberazione di Giunta n. 24 del 30.03.2015;
- la deliberazione di Consiglio dell'Unione n.13 del 09.05.2016 con la quale veniva espresso voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di Altopiano Servizi srl in Etra spa, fusione avvenuta in data 22.2.2016 con atto del Notaio Fietta Giuseppe di Bassano del Grappa n. 217176;
- la deliberazione di Consiglio n. 17 del 28.09.2017 di ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016;
- la deliberazione del Consiglio n. 31 del 28.12.2018 di revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016;
- la deliberazione del Consiglio n. 4 del 31.01.2019 di rettifica alla deliberazione di Consiliare n. 31 del 28.12.2018;

**Premesso che:**

- al 31.12.2018 l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni deteneva le seguenti partecipazioni:


**Partecipazioni dirette:**

NOME PARTECIPATA	COD. FISC.	QUOTA DI PART.	NOTE
ETRA SPA	03278040245	0,0473%	
ALTO VICENTINO AMBIENTE AVA srl	92000020245	4,99%	
MONTAGNA VICENTINA SCARL	00946750247	3,85%	

**Partecipazioni indirette tramite ETRA SPA:**

NOME PARTECIPATA	COD. FISC.	QUOTA DI PART.	NOTE
PRONET SRL in liquidazione	03557860289	26,34%	
SINTESI SRL	03685100285	100%	
VIVERACQUA S.C A R.L.	04042120230	12,34%	
ETRA ENERGIA SRL	04199060288	49%	
ASI SRL	04038770287	20%	
UNICAENERGIA SRL	04518370285	42%	
E.B.S. – ETRA BIOGAS SCHIAVON SARL	04500830288	99%	

come da seguente rappresentazione grafica:



- Preso atto che la quota di partecipazione in ETRA spa risulta essere dello 0,0473% (titolarità di n. 30.260 azioni pari a 0,0473 del capitale sociale);
- Preso atto che in riferimento alla data del 31.12.2018 Montagna Vicentina scarl era composta da n. 26 soci e quindi la quota di partecipazione risulta essere determinata nel 3,85%
- con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (di seguito TUSPP) è stata data attuazione agli articoli 16 e 18 della legge n. 124/2015 (c.d. *“Legge Madia”*) che ha delegato il Governo alla riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, e ciò al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, semplificazione normativa e razionalizzazione delle risorse pubbliche;
- al fine di perseguire i suddetti obiettivi il menzionato Decreto legislativo, con riferimento alle partecipazioni societarie, ha introdotto i seguenti adempimenti:
  - ricognizione straordinaria, entro il 30 settembre 2017, delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente al 23.09.2016 da trasmettere alla Corte dei Conti e alla Struttura di controllo istituita presso il MEF (art. 15 TUSPP);
  - ricognizione periodica delle partecipazioni, con decorrenza dal 2018 (art. 26, comma 11, TUSPP), ai sensi dell’art. 20 TUSPP;

- in vista della ricognizione periodica ex art. 20 TUSPP, con nota prot. n. 0127807 del 11.12.2019 ETRA Spa ha trasmesso la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate dalla stessa per l'anno 2019, nonché proposta di riassetto delle partecipazioni relativo all'anno 2020 approvato dagli organi societari di Etra SpA in data 09.12.2019;

Vista la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per l'esercizio 2019 da parte di ETRA SpA che si riporta di seguito:

**1) E.B.S. S.A.R.L.**

*Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di procedere con l'alienazione della quota di partecipazione del 99% detenuta da ETRA Spa in EBS Sarl.*

*Al fine del perseguimento dell'obiettivo posto:*

- *in data 03.09.2019 è stato pubblicato un avviso per la manifestazione d'interesse all'acquisto della quota detenuta da ETRA Spa;*
- *ai soggetti che hanno manifestato interesse è stata trasmessa, tramite PEC, lettera di invito a presentare un'offerta d'acquisto.*

*Il termine ultimo per la presentazione delle offerte scadrà il 10.12.2019.*

*All'esito si potranno fare le valutazioni conseguenti.*

**2) SINTESI S.R.L.**

*Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di procedere all'incorporazione di SINTESI Srl in ETRA Spa, mantenendone il marchio.*

*Al fine del raggiungimento dell'obiettivo posto, in data 23.09.2019 gli organi societari di ETRA e di Sintesi hanno deliberato la fusione e in data 05.12.2019 è stato sottoscritto l'atto notarile di fusione per incorporazione di Sintesi Srl in ETRA Spa.*

**3) UNICAENERGIA S.R.L.**

*Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di procedere alla cessione delle quote detenute da ETRA Spa sfruttando il valore commerciale della concessione di derivazione d'acqua per produzione di energia idroelettrica, ovvero procedere rapidamente alla realizzazione dell'impianto per renderlo produttivo e remunerativo.*

*Al fine del raggiungimento dell'obiettivo posto:*

- *in data 01.08.2019 è stato pubblicato un avviso per la raccolta di manifestazioni d'interesse all'acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 83.083,00. L'avviso non ha avuto espressioni di interesse;*
- *in data 15.10.2019 è stato pubblicato un secondo avviso per la raccolta di manifestazioni d'interesse all'acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 62.312,00. Anche tale avviso non ha avuto espressioni di interesse;*
- *in data 22.11.2019 è stato pubblicato un terzo avviso per la raccolta di manifestazioni d'interesse all'acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 50.000,00.*

*La procedura è tuttora in corso; il termine di scadenza fissato per la comunicazione di eventuali manifestazioni di interesse è il 06.12.2019.*

**4) ETRA ENERGIA S.R.L.**

*Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di mantenere la partecipazione di ETRA Spa, pari al 49% del capitale sociale.*

*Si precisa che:*

- *il risultato d'esercizio al 31.12.2018 è positivo per € 443.723,00;*
- *in data 15.10.2019 Ascopiave Spa ha comunicato a ETRA la volontà di alienare la propria quota di partecipazione in Etra Energia Srl, pari al 51%, a EstEnergy Spa. Tale operazione dovrebbe concludersi il prossimo 19.12.2019.*

**5) ASI S.R.L.**

*Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di razionalizzazione straordinaria ai fini del contenimento dei costi ai sensi e per gli effetti della lett. f) del comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/16 e di valutare la possibilità di estendere i servizi della partecipata ai Comuni soci.*

*Ai fini di raggiungere gli obiettivi posti e di regolarizzare l'affidamento in house, l'assemblea dei soci di ASI Srl, in data 02.08.2019:*

- *ha approvato il nuovo Statuto sociale, i cui art. 19 bis e 19 ter prevedono l'istituzione di un Comitato di coordinamento dei soci per il controllo analogo congiunto (CCAC) e ne disciplinano l'operatività;*
- *ha approvato il "Regolamento sull'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società ASI srl".*

**6) VIVERACQUA Scarl**

*Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di mantenere la partecipazione.*

*Non si segnalano novità di rilievo per il 2019.*

**7) PRONET S.R.L. in liquidazione**

*Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di attendere la conclusione della procedura fallimentare di uno dei soci per poter dar luogo alla cessazione della società.*

- *La procedura di liquidazione ha avuto degli sviluppi e l'assemblea dei soci di Pronet Srl del 27.05.2019 ha deliberato di dotare la società delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei costi di liquidazione e la chiusura della società.*
- *In data 14.11.2019 ETRA Spa ha versato la quota residua di sua competenza, pari ad € 2.062,17.*

*Si prevede di giungere alla conclusione della fase di liquidazione, qualora anche gli altri soci provvedano al versamento dell'importo loro richiesto, entro il 2020"*

Vista la relazione in data 20.12.2019 predisposta dal Vice Segretario in merito alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2018, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante **(allegato 1)**;

Richiamato l'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016: *"E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014"*

Considerato che per quanto riguarda la partecipazione a MONTAGNA VICENTINA SCARL, la stessa società ha provveduto ad informare con propria nota del 04.04.2019 prot. n. 86/19, fra l'altro, che l'ANCI Veneto con circolare 1 del 02.01.2019 in merito alle modifiche apportate al Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica ha segnalato che *"i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei Conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale (GAL), inclusi i gruppi LEADER"*;

Ritenuto mantenere le attuali partecipazioni dell'Unione Montana in ETRA spa, Alto Vicentino Ambiente srl e Montagna Vicentina scarl per le motivazioni già espresse con deliberazione di Consiglio n. 17 del 28.09.2017 e deliberazione del Consiglio n. 31 del 28.12.2018 che vengono confermate con la presente deliberazione;

Ciò premesso;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Preso atto** del parere espresso dal Revisore Unico dell'Ente ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett.b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, in data 27/12/2019, prot. gen. n. 4693 del 27/12/2019 **(allegato 2)**;

**Visto** il vigente Statuto dell'Unione Montana;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**Accertata** la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Interventi:

Il Consigliere Rigoni Diego evidenzia che, in coerenza con quanto già deliberato dal Comune di Asiago in merito alla razionalizzazione delle società partecipate da ETRA spa, si astiene dal voto.

I Consiglieri Magnabosco e Corradin evidenziano che sarà Etra spa a dover intervenire direttamente presso le proprie società nelle quali detiene la partecipazione per determinarne o meno il mantenimento .

**Con** votazione resa per alzata di mani e riportante il seguente risultato:

- PRESENTI: 11
- FAVOREVOLI: 10
- CONTRARI: 0
- ASTENUTI:1 ( Diego Rigoni)

#### **DELIBERA**

- 1) di prendere atto che a seguito della ricognizione riferita al 31.12.2018 e di cui al presente atto sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione diretta dell'Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni nelle società **ETRA SPA, Alto Vicentino Ambiente srl e Montagna Vicentina Scarl** per le motivazioni già espresse con la deliberazione del Consiglio n. 17 del 28.09.2017 e deliberazione del Consiglio n. 31 del 28.12.2018 rettificata con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 31.01.2019 che vengono riconfermate con la presente deliberazione come risulta dalla relazione allegata **(All. 1)**;
- 2) di mantenere conseguentemente la partecipazione dell'Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni nelle società **ETRA SPA, Alto Vicentino Ambiente srl e Montagna Vicentina Scarl**;
- 3) Di prendere atto della relazione sullo di attuazione del piano di razionalizzazione delle società indirettamente partecipate per il tramite di Etra Spa per l'anno 2019 come indicato in premessa;
- 4) di prendere atto e approvare, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, il piano di riassetto delle società partecipate da ETRA S.p.A. nei termini di seguito indicati:
  - a) con riferimento a EBS S.A.R.L., perseguire e portare a termine l'obiettivo della cessione della quota di partecipazione di ETRA Spa;
  - b) con riferimento a SINTESI S.R.L., prendere atto dell'intervenuta fusione per incorporazione in ETRA Spa;
  - c) con riferimento a UNICAENERGIA S.R.L., alienare la quota di partecipazione di ETRA Spa e dismettere la partecipazione societaria;
  - d) con riferimento a ETRA ENERGIA S.R.L., dando seguito alle istanze dei Comuni Soci, esplorare l'opportunità e la convenienza di dismettere la partecipazione societaria tramite alienazione della quota di ETRA Spa;
  - e) con riferimento a ASI S.R.L., mantenere la partecipazione societaria, conservando quale obiettivo la riduzione dei costi di funzionamento;
  - f) con riferimento a VIVERACQUA S.C.A.R.L., mantenere la partecipazione societaria;
  - g) con riferimento a PRONET S.R.L. in liquidazione, sollecitare il completamento della procedura di liquidazione e chiudere la società;
  - h) con riferimento all'acquisizione della partecipazione diretta in ONENERGY S.R.L., procedere alla dismissione della partecipazione.

5) di dichiarare, con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti:

- PRESENTI: 11
- FAVOREVOLI: 11
- CONTRARI: 0
- ASTENUTI: 0

---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Oro Bruno



IL VICE SEGRETARIO

dott. Oro Sergio



**UNIONE MONTANA “ Spettabile Reggenza dei Sette Comuni”  
Piazza Stazione 1 – 36012 ASIAGO ( Vicenza)**

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS.  
19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100 –  
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E CONSEGUENTI  
DETERMINAZIONI  
RELAZIONE TECNICA**

## 1. Premessa

L'articolo 24 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017, n. 100, ha previsto l'obbligo per ciascuna amministrazione pubblica di effettuare, entro il 30.09.2017, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del citato D.lgs. n. 175/2016 (23.09.2016), individuando quelle che devono essere alienate.

Il Consiglio dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, con deliberazione n. 17 del 28.09.2017, aveva quindi provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria, stabilendo il mantenimento delle seguenti società partecipate:

*“ETRA Spa (partecipazione pari al 0,0497% al 23.09.2016)*

*ALTOPIANO SERVIZI SRL (partecipazione 1% incorporata per fusione in ETRA spa che diventa 0,50%)*

*ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. (partecipazione 4,99%)*

*MONTAGNA VICENTINA SCARL (partecipazione 3,84%)”*; si richiama inoltre la deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. 4 del 31.01.2019 con la quale detta percentuale è stata rettificata nel 4,17%)

L'articolo 20 del citato D. Lgs n. 175/2016 ha stabilito che gli enti devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

## 2. Ricognizione partecipazioni detenute al 31.12.2018

Sulla base delle indicazioni della citata deliberazione di consiglio n. 17/2017 e delle informazioni in possesso a seguito dei contatti intercorsi con le società, si indicano le partecipazioni societarie possedute dall'Unione Montana alla data del 31.12.2018 e le eventuali conseguenti misure di razionalizzazione da assumere a sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 del D. Lgs n. 175/20016.

### **Le partecipazioni societarie detenute direttamente dall'Unione Montana**

#### **ETRA S.P.A**

La società “Energia Territorio Risorse Ambientali – Etra S.p.a.” ha sede in Largo Parolini n. 82B a Bassano del Grappa (VI) Cod. Fisc/P. Iva Registro Imprese di VI n. 03278040245

- la misura della partecipazione è pari al 0,0473% (1)
- la durata è fissata fino al 31 dicembre 2050
- nessun onere viene a gravare sul bilancio dell'Unione montana.

La società “Energia Territorio Risorse Ambientali – Etra S.p.a.” è una società *multipartecipata* di comuni ed è lo strumento operativo degli stessi comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali ( gestione acqua – rifiuti).

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la quota societaria, in quanto tale partecipazione, visti i criteri proposti dall'articolo 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014, viene ritenuta indispensabile. Inoltre, l'attività svolta da Etra Spa con riferimento alla "gestione del servizio idrico integrato", si concretizza nella produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. Si tratta dunque di finalità perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica" (T.U.S.P.), tenuto conto della definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) del medesimo decreto legislativo.

Si richiamano pertanto integralmente le indicazioni già espresse con la citata deliberazione di Giunta dell'Unione montana n. 24 del 30.03.2015. Va infatti ricordato che ad ETRA S.p.A. è stata affidata la gestione del depuratore di proprietà dell'Unione montana;

(1) La quota di partecipazione indicata, a seguito della fusione per incorporazione di Altopiano Servizi s.r.l., il cui processo è stato ultimato con atto del notaio Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa, in data 22.12.2016. La partecipazione in ETRA Spa risulta essere dello 0,0473% (titolarità di n. 30.260 azioni di ETRA, pari 0,0473 del capitale sociale).

### **ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.**

La società Alto Vicentino Ambiente s.r.l. ha sede in Via Lago di Pusiano, 4 – 36015 SCHIO (VI) P. Iva 02026520243 – C.F. e Registro Imprese 92000020245

- la misura della partecipazione è pari al 4,99%
- nessun onere viene a gravare sul bilancio dell'Unione montana.

La società "ALTO VICENTINO AMBIENTE s.r.l." è una società *multipartecipata* di comuni per la gestione della raccolta, trasporto, smaltimento ed incenerimento dei rifiuti in tutto il territorio dell'Alto Vicentino. La Comunità montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, ora Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, ha aderito alla Società con deliberazione del Consiglio n. 28 del 11.12.2003 fino al 31.12.2100. I Comuni dell'Unione montana non risultano soci della predetta Società.

Va evidenziato che la Società eroga un servizio pubblico locale a rilevanza economica e rientra pertanto nella fattispecie di cui all'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016. A tal proposito va conseguentemente evidenziato che la Società ha acquisito dall'Unione Montana, nel 2003, la discarica denominata "Melagon", situata in comune di Asiago, della quale ha poi seguito la gestione.

Tale ambito rientra nelle previsioni dell'articolo 4, comma 2 lett. a) del citato D.lgs. n. 175/2016 ("produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi").

In ragione di ciò, si ritiene opportuno mantenere la partecipazione alla predetta Società, che rappresenta una possibilità di una forma di controllo sull'attività svolta in relazione alla predetta discarica, che può contribuire ad assicurare la tutela dell'ambiente.

Si richiama la deliberazione Consigliare n. 23 del 24.10.2019 di aggiornamento alla normativa sopravvenuta dello Statuto della Società ai quali contenuti si rinvia.

Si precisa inoltre che l'Unione montana partecipa agli utili prodotti dalla predetta Società.

## **MONTAGNA VICENTINA SCARL**

La partecipazione alla suddetta Società è stata dettagliatamente esaminata nella relazione allegata alla deliberazione di Giunta n. 63 del 28.12.2015. Si confermano e ribadiscono i contenuti della predetta relazione, predisposta e a firma dal Segretario dell'Unione Montana in data 28.12.2015, che viene allegata al presente documento quale sua parte integrante. Per tali motivazioni si propone il mantenimento della partecipazione, come del resto già disposto con la citata deliberazione di Giunta n. 63/2015 evidenziando che la Società rientra nell'ambito dell'articolo 34 del Regolamento CE n. 13/2013 – Gruppi Azione Locale (art. 4, co.6).

Si richiama inoltre la delibera di Consiglio n. 4 del 31.01.2019 con la quale è stata rettificata la percentuale di partecipazione al GAL Montagna Vicentina che risulta essere determinata al 4,17% con riferimento al 31.12.2017.

In riferimento alla data del 31.12.2018 Montagna Vicentina scarl era composta da n. 26 soci come si evince dal rapporto annuale 2018 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019 e quindi la quota di partecipazione risulta essere determinata nel 3,85%

### **Le partecipazioni societarie detenute indirettamente dall'Unione montana tramite ETRA S.p.A.**

ETRA s.p.a. detiene delle partecipazioni in altre Società. Si segnala che l'Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni non detiene in Etra Spa un numero di azioni tale per cui Etra sia dall'Unione montana controllata ai sensi dell'articolo 2359 del c.c.. Pertanto, in alcuna misura l'Unione montana può decidere autonomamente in ordine alla vendita o al mantenimento delle partecipazioni indirettamente detenute tramite Etra medesima.

Si precisa che anche la Corte dei Conti conferma questa impostazione, precisamente nel senso dell'impossibilità sia giuridica che pratica, da parte del singolo socio che non detenga il controllo della società direttamente partecipata, di incidere in qualche misura sulle decisioni relative alla società partecipata indirettamente, nonché di esercitare su quest'ultima un qualche tipo di controllo (pareri della Corte dei Conti Lombardia n. 46/2007 e n. 20/2009).

Considerato però che la normativa ora vigente richiede in capo alle pubbliche amministrazioni un controllo generale anche sulle partecipazioni indirette detenute in società, per tali partecipazioni, si propone di prendere atto delle indicazioni di ETRA S.p.A: in merito a tali società.

\*\*\*\*\*

Asiago, 27.12.2019

Il Vice Segretario e Responsabile dell'Area  
Economico Finanziaria  
dott. Sergio Oro

UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI  
Piazza Stazione 1 – 36012 ASIAGO

Deliberazione della Giunta dell'Unione montana n. 24 del 30.03.2015 "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2014). Esame partecipazione dell'Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni nella società del Gal "Montagna Vicentina scarl".

L'art. 1, comma 611, della L. 190/2014, impone, ad una serie di amministrazioni pubbliche, l'obbligo di attivare, a decorrere dal 1.1.2015, "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 30.12.2015".

La Giunta dell'Unione montana, con deliberazione n. 24 del 30.03.2015 ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie a sensi dell'art. 1 c. 612 della legge 190/2014).

In particolare, relativamente alla partecipazione al Gal "Montagna Vicentina scarl", il piano prevede che a fronte di varie ipotesi operative per attuare le previsioni legislative, nel corso del 2015 dovranno essere approfonditi tutti gli aspetti tecnici conseguenti alle scelte necessarie, salvaguardando l'interesse, anche economico, dei comuni soci.

Ovviamente tale interesse si estende anche all'Unione montana, anche se non esplicitamente riportato nel piano.

Innanzitutto è necessario evidenziare che la norma dell'articolo 1, comma 611 della legge n. 190/2014 si riferisce alla partecipazione a società. La definizione di "società", nell'ordinamento giuridico italiano è fornita dall'art. 2247 del codice civile: *Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili*. Di conseguenza, rimangono fuori dal campo di applicazione della norma tutti quei soggetti che non rientrano nella definizione di società.

Ciò premesso, il processo di razionalizzazione deve essere attuato "anche" tenendo conto di una serie di "criteri", indicati nelle lettere da a) ad f) dello stesso comma 611, ovvero:

a) *"eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili per realizzare le proprie finalità istituzionali..."*. In particolare, considerando anche le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 27, della L. 244/2007, il legislatore intende evitare che le indicate amministrazioni pubbliche costituiscano (o partecipino) a società aventi ad oggetto "attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali".

Su questo tema, è evidente che la valorizzazione e lo sviluppo del territorio rientrano nelle finalità istituzionali dell'ente. Il termine "indispensabile" si ritiene indichi l'attività (o servizio di carattere pubblico) che non può essere reperita sul mercato. Si può dunque ritenere che l'attuazione dell'approccio Leader non è materia regolata dal mercato perché legata alla realizzazione di attività di interesse pubblico finalizzate alla valorizzazione e sviluppo territoriale.

b) *"soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti"*. Al di là del fatto che la composizione degli organi decisionali dei Gal deve, per regolamento, essere a maggioranza privata, questo criterio non prefigura la fuoriuscita dei rappresentanti degli enti pubblici dagli organi decisionali, ma la soppressione della stessa società. E' palese l'inapplicabilità di tale criterio ai Gal;

c) *"eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali..."*. Si ritiene che le altre società partecipate dall'Ente non svolgano attività analoghe a quelle del Gal e pertanto tale criterio non trova applicazione nel caso in esame;

- d) "aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica". Anche in questo caso tale criterio non sembra applicabile ai Gal;
- e) "contenimento dei costi di funzionamento...". In questo caso non si mette in discussione la partecipazione dell'Amministrazione alla società, ma la sua (eventuale) diseconomicità.

Occorre peraltro sottolineare che, in base a tale norma, il processo di razionalizzazione può "anche" considerare gli elementi elencati, i quali, tuttavia, non rappresentano automaticamente gli obiettivi cui deve tendere obbligatoriamente l'ente dell'Amministrazione pubblica.

Dunque, in linea generale la norma sembrerebbe non interessare il Gal con la conseguenza che non vi sarebbe alcun obbligo a dismettere le quote di partecipazione al Gal, ma la scelta dipenderebbe dalla volontà dell'Amministrazione interessata.

E' comunque necessario sviluppare la riflessione anche su un'altra dimensione, che riguarda la coerenza del quadro normativo. In tal senso, si ritiene che la disposizione in esame non abbia rilevanza per i Gal e ciò in quanto l'art. 32 del Regolamento UE 1303/2013, nel definire lo Sviluppo Locale di tipo partecipativo (par. 2) impone che questo sia "gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati...". In sostanza, prevede, quale requisito essenziale, che:

- esso sia gestito da GAL;
- i GAL siano composti da rappresentanti di interessi socio-economici **locali**;
- tali rappresentanti siano "**sia pubblici che privati**".

Ne consegue che, in forza di tale norma, la presenza di enti pubblici locali all'interno dei Gruppi di Azione Locale è obbligatoria. In base al principio della gerarchia delle fonti normative, infatti, una Legge nazionale non può modificare o rendere inapplicabile un Regolamento dell'Unione. Ove si volesse considerare la diretta applicabilità dell'art 1, commi 611 - 614 e seguenti della Legge 190/2014, ne deriverebbe un'automatica inapplicabilità, sul territorio nazionale, dell'articolo 32 del regolamento UE citato.

Asiago, 28-12-2015

Il Segretario  
Gianni Cecon





## Allegato al verbale n. 16 del 27.12.2019

### PARERE del 27 dicembre 2019

Oggetto: **Revisione Ordinaria delle Partecipazioni 2019 – situazione al 31.12.2018.**

Il Revisore Unico del dell'Unione Montana SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI Dott. Carlo Zacco,

Ricevuta

Richiesta di parere ai sensi dell'art. 239 del D.LGS. 267/2000 in merito alla proposta di ricognizione delle partecipazioni possedute

Visto

Che sulla base di quanto previsto dal T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresa l'Unione Montana, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,

Rilevato

Che per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P.TUEL entro il 31.12.2019 l'Unione Montana deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dello stesso possedute alla data del 31.12.2018, individuando quelle che eventualmente devono essere alienate;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni delle comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Unione Montana non possieda alcuna partecipazione e rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'Ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società,

Preso atto

Che l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni alla data del 31.12.2018 deteneva le seguenti partecipazioni dirette, come risulta dalla relazione tecnica predisposta dall'Ente di cui all'Allegato A) alla proposta di delibera del C.C.:

Società	Settore	Quota	Interventi di razionalizzazione
ETRA S.P.A.	Gestione acqua e rifiuti	0,0473%	mantenimento
MONTAGNA VICENTINA SCRL	Promozione dello sviluppo rurale	3,85%	mantenimento
ALTO VICENTINO AMBIENTE	Gestione e smaltimento rifiuti	4,99%	mantenimento

Che non è necessario procedere ad alcuna operazione di alienazione;



Che è possibile mantenere, ai sensi degli artt. 4 e 20 del D.Lgs. n. 175/2016 la propria partecipazione nelle società ETRA S.P.A., MONTAGNA VICENTINA SCRL, ALTO VICENTINO AMBIENTE;

Esprime

Parere favorevole in ordine all'approvazione della ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni alla data del 31.12.2018.

Castelfranco Veneto, 27 dicembre 2019

Il Revisore Unico

Dott. Carlo Zacco

